



una seconda vendita di altro capannone industriale - secondo la difesa un terreno edificabile con cabina elettrica - alla (OMISSIS) s.r.l., facente capo sempre al gruppo (OMISSIS), per un importo di euro 1.800.000,00 + Iva al 20%, finalizzato anche questa compravendita alla commissione dei reati fiscali come quelli conseguenti alla vendita del primo capannone.

Altra operazione, contestuale alle prime, rilevano i giudici della cautela, sarebbe la seguente: sempre in data (OMISSIS) la cartiera (OMISSIS) s.r.l. (gestita da (OMISSIS) e (OMISSIS) promotori ed organizzatori della associazione) acquista dalla (OMISSIS) s.r.l., e quindi dal gruppo (OMISSIS), una villa Liberty per un valore di euro 2.155.251,627 + IVA al 10% e sottoscrive una promessa di vendita con la (OMISSIS) s.r.l., controllata dalla stessa (OMISSIS) s.r.l. per un valore di euro 5.800.000, + IVA. La partecipazione alla associazione criminosa, facente capo a (OMISSIS) e (OMISSIS), dei (OMISSIS), interessati alla intera operazione dianzi indicata troverebbe un riscontro nel fatto che nello stesso giorno, il (OMISSIS) sempre la (OMISSIS) s.r.l. sottoscriveva una promessa di compra vendita immobiliare con la societa' Itacom s.r.l. - societa' riconducibile alla famiglia (OMISSIS) - per un valore complessivo di cessione di euro 2.000.000,00 + Iva., versava 1.850.000 euro di caparra confirmatoria e si impegnava a versare la rimanente somma pari a 150.000,00 alla stipula del rogito, il 26 successivo la promissaria (OMISSIS) s.r.l. si avvaleva della clausola risolutiva, invitava la societa' promittente, la (OMISSIS) s.r.l., a restituire la somma versata a titolo di caparra, fissando il termine del 20.12.2008, mentre il (OMISSIS) la (OMISSIS) s.r.l. vendeva con atto notarile gli immobili all' (OMISSIS) s.r.l..

Al solo (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. viene contestato il delitto di dichiarazione fiscale, per l'anno 2007, fraudolenta mediante uso di una fattura per operazioni inesistenti di euro 550.000,00 + IVA, emesse dalla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), fattura avente ad oggetto " la quota di nostra competenza per il ricavato della vendita di un immobile sito in (OMISSIS)". Fattura quindi per una attivita' di intermediazione per la vendita di un immobile, che non risulta essere stato mai di proprieta' della (OMISSIS). In relazione a tale fattura risultano versamenti di assegni per un importo di euro 710.000,00, emessi dalla (OMISSIS), sul conto corrente della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), da tale conto il denaro viene dirottato su conti esteri intestati ad altre societa' del gruppo criminale: (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS).

Da qui la motivata postulazione accusatoria: quali amministratori di diritto e di fatto, sostanzialmente proprietari, delle societa' (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.r.l. gli indagati si associavano agli altri sodali per compiere operazioni immobiliari finalizzate alla commissione di frodi fiscali, riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite, stante la manifesta assoluta situazione di inadeguatezza economica - finanziaria della societa' (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS). A riscontro di una tale organizzazione criminosa i giudici della cautela rilevano altra operazione truffaldina: il (OMISSIS) la (OMISSIS) s.r.l. acquista terreni edificabili per un corrispettivo di euro 1.126.445,00 con il versamento di assegni circolari tratti dalla banca (OMISSIS) tutti nella stessa data del (OMISSIS). Lo stesso giorno la (OMISSIS) s.r.l. vende alla societa' (OMISSIS) s.r.l., impresa collegata alla famiglia (OMISSIS), gli stessi terreni, sopravvalutati, per la somma di euro 1.660.000,00 piu' Iva, che proprio nello stesso giorno contrae un comprobante mutuo fondiario per un valore di 2.500.000,00 dando in garanzia i terreni oggetto della compravendita, sempre nella stessa data il ricavato della (OMISSIS) s.r.l. viene abbattuto attraverso la registrazione di costi fittizi che la predetta societa' avrebbe sostenuto per euro 550.000,00 nei confronti della " (OMISSIS)". I cinque assegni circolari emessi dalla (OMISSIS) s.r.l. per euro 500 mila tratti dalla (OMISSIS) per l'acquisto dei terreni sono stati negoziati in una (OMISSIS), per l'utilizzo poi delle fatture per operazioni inesistenti la (OMISSIS) s.r.l. ha omesso di dichiarare una parte consistente del ricavo dalla vendita degli immobili a (OMISSIS) s.r.l..

I giudici di merito infine, per giustificare il periculum in mora, alla stregua degli accertamenti della

guardia di Finanza indicano in 750 milioni di euro i proventi trasferiti nelle banche di (OMISSIS).

- 3 - I motivi dei due ricorsi, quello redatto dall'avv. (OMISSIS), ed il secondo redatto dall'avv. (OMISSIS) sono in parte sovrapponibili e si riportano, combinati, in via di sintesi come di seguito:

a) carenza di motivazione dell'ordinanza per essere appiattita acriticamente, come del resto e il decreto di sequestro ed la richiesta del P.M., sui verbali della Guardia di finanza, senza considerare per nulla le doglianze analiticamente e specificatamente proposte dai ricorrenti. In specie l'avv. (OMISSIS) allega documentazione in ordine al reato - capo T - contestato a (OMISSIS) attestante la proprieta' dell'immobile nel Comune di (OMISSIS), la promessa di vendita alla societa' (OMISSIS), la giustificazione della fattura di spesa emessa dalla predetta societa' della societa' (OMISSIS) s.r.l..

b) violazione dell'articolo 324 c.p.p., commi 3 e 7, per non essere stati trasmessi al tribunale tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, con la conseguente lesione del diritto di difesa e con la conseguente insufficienza degli elementi probatori allegati a supportare il provvedimento cautelare. In proposito si richiamano, tra i numerosi atti elencati nell'atto di impugnazione, le dichiarazioni di (OMISSIS) coinvolgenti i (OMISSIS) nella operazione dell'acquisto del capitale sociale della (OMISSIS) srl da parte della (OMISSIS) s.r.l.ti, nonche' la valutazione del prezzo di 4 milioni di euro versati da (OMISSIS) s.p.a. alla (OMISSIS) s.r.l. per l'acquisto del capannone gia' facente parte del patrimonio della societa' (OMISSIS) s.r.l..

c) inutilizzabilita' delle indagini compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari - 5.5.2012 - e sugli esiti delle quali si sarebbe fondato il sequestro preventivo. Si menzionano in proposito le informative della Guardia di Finanza datate 7.5.2012, 12.10.2012 e 5.12.2013.

d) carenza di motivazione in ordine alla partecipazione degli indagati tutti alla associazione a delinquere perche' tratto dalla considerazione di una unica operazione di permuta di immobili conclusa in data (OMISSIS) con due societa' in tesi coinvolte solo successivamente nel contesto criminoso, senza aver avuto contatto con la societa' estera, senza ricavare alcun utile e soprattutto senza aver consapevolezza della posizione e del ruolo delle societa' con le quali sono venute in contatto in seno alla associazione criminosa. L'operazione suddetta ha visto coinvolte societa' degli indagati capienti e capitalizzate, sono in corso i pagamenti delle obbligazioni contratte sia verso terzi che verso il Fisco.

e) carenza di motivazione in ordine alle frode fiscali in tesi poste in essere prima con un contratto di locazione finanziaria di un immobile stipulato dalla (OMISSIS) s.p.a, della famiglia (OMISSIS), con (OMISSIS) spa, che lo aveva acquistato dalla (OMISSIS): sono effettivi, e non simulati come si afferma nel provvedimento impugnato, sia il versamento dell'anticipo di euro 400.000,00, sia l'impegno a versare, ad integrazione del prezzo, 179 rate con cadenza mensile. Tant'e' che alla data della presentazione del ricorso la (OMISSIS) s.r.l. ha corrisposto alla societa' (OMISSIS) la somma di oltre due milioni di euro. Parimenti la difesa contesta la apparenza della seconda operazione immobiliare datata sempre (OMISSIS): l'acquisto dalla societa' (OMISSIS) s.r.l., non gia' di capannoni ma di un terreno edificabile al prezzo di 1.800.000,00 regolarmente pagato con bonifico bancario, come peraltro si assume constatato dalla Guardia di Finanza che ne avrebbe dato atto. Parimenti del tutto lecita, con riferimento al capo T) contestato a (OMISSIS), sarebbe stata la vendita, sempre in data (OMISSIS) della Villa Liberty della (OMISSIS) srl. alla (OMISSIS) srl, Le vicende successive intercorse tra l'acquirente e la (OMISSIS) s.r.l., che promette in vendita la villa a (OMISSIS) s.r.l., non riguarderebbero la (OMISSIS) srl. Ed ancora effettiva e reale sarebbe la vendita dell'immobile nel Comune di (OMISSIS) di proprieta' della (OMISSIS) s.r.l., acquistata per assegnazione dal giudice della esecuzione del tribunale di Treviso, alla societa' (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) che avrebbe poi rivenduto l'immobile a terzi avvalendosi della clausola prevista nel

preliminare di compra - vendita di poter designare un terzo alla stipula. Il fatto poi che il corrispettivo della vendita al terzo sia stato trasferito in Svizzera e' circostanza che riguarda la posizione del (OMISSIS), non certo quella di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., al quale e' stata contestato il reato di cui al capo T) per aver utilizzato, il predetto (OMISSIS), due fatture per complessive euro 610.000,00, emesse da (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), correlate alla attivita' di mediazione per l'acquisto dell'immobile.

Il motivo di ricorso poi si conclude contestando l'attribuzione agli indagati della titolarita' della societa' (OMISSIS) s.r.l. e la loro presenza, del tutto accidentale, nello studio del notaio, giuste le dichiarazioni di tale (OMISSIS), nell'occasione di un contratto preliminare redatto il (OMISSIS) tra (OMISSIS) s.r.l., facente capo ai promotori ed organizzatore della associazione criminale, (OMISSIS) e (OMISSIS), acquirente, e la (OMISSIS) s.r.l., in tesi facente capo alla famiglia (OMISSIS), preliminare non andato a buon fine con la conseguente restituzione della somme versate a titolo i caparra da parte della (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.r.l. e con la successiva vendita dell'immobile da parte della (OMISSIS) il (OMISSIS) alla societa' a r.l. (OMISSIS).

f) Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso redatto dall'avv. (OMISSIS), implementato dal secondo motivo del ricorso dell'avv. (OMISSIS) e dai motivi aggiunti a firma dell'avv. (OMISSIS), si denuncia la violazione della Legge n. 146 del 2006, articolo 10, sotto il profilo che, per non aver fatto parte gli indagati di alcuna associazione a delinquere, per giunta a carattere trasnazionale, non era possibile procedere al sequestro preventivo nei confronti di societa' che non avevano formato oggetto delle indagini, per giunta costituite successivamente all'epoca dei fatti ascritti agli indagati, diverse da quelle, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.r.l., per mezzo delle quali in tesi sarebbero state commesse le operazioni truffaldine come configurate nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata. Non si manca poi di richiamare, nel sostegno del ricorso di Lozupone, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24 e segg., per la parte in cui non include i reati fiscali nell'elenco degli illeciti penali.

-4-1 ricorsi sono inammissibili per genericita', con riferimento ai vizi procedurali come denunciati da un lato, per manifesta infondatezza nella misura in cui contestano la stessa possibilita' del sequestro per equivalente dei conti correnti delle societa' considerate, dall'altro, per l'inconferenza, infine, dell'impianto complessivo dei ricorsi che si pone in contrasto con i limiti cognitivi del giudice di legittimita' come imposti dall'articolo 325 c.p.p..

Il secondo ed il terzo motivo sono generici nella misura in cui non indicano la rilevanza specifica degli atti, asseritamente non trasmessi al giudice del riesame ovvero gli atti compiuti asseritamente dopo il termine ultimativo delle indagini preliminari.

Il sesto ed ultimo motivo di ricorso, poi, e' manifestamente infondato nella parte in cui rileva la illegittimita' della confisca per equivalente in societa' per nulla coinvolte nelle condotte criminose contestate e, peraltro, con riferimento al reato associativo e non ai reati - fini se non all'unico, di carattere fiscale, contestato- capo T - a (OMISSIS). Invero per l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati - fine, il profitto, inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito ed a questo intimamente attinenti, puo' consistere (come nella fattispecie) nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali e' del tutto autonomo e la cui esecuzione e' agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale (Sez. 3,27.1/17.2.2011, Scaglia, Rv. 249537). In base poi alla contestazione del carattere trasnazionale della associazione a delinquere, e' d'obbligo il richiamo all'articolo 11 1. n. 146/2006 che impone al giudice, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, di ordinare la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un

valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. Occorre poi, in risposta dello specifico motivo di ricorso che denuncia l'illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca e correlato ai reati di frode fiscale, non inclusi nell'elenco degli illeciti penali richiamati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24 e segg., rilevare l'irrelevanza del rilievo a fronte della contestazione del delitto associativo transnazionale: invero i reati di frode fiscale rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transnazionale, così come peraltro contestato nel capo di imputazione, e, quindi, l'associazione ha reso possibile o comunque agevolato la commissione delle frodi fiscali commesse in Italia. Ne consegue che, per essere la fattispecie contestata agli indagati riconducibile all'ipotesi di cui alla Legge n. 146 del 2006, articolo 3, comma 1, lettera c), e' del tutto legittimo il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 11 della medesima legge, anche del profitto dei reati di frode fiscale, (in termini, Sez. 3, 24.2/24.3.2011, Rossetti, Rv, 249760), sequestro disposto per un valore corrispondente all'intero ammontare del prodotto, profitto o prezzo del reato nei confronti di ciascun anche se poi la confisca complessivamente disposta non può eccedere l'ammontare del profitto (Sez. 2, 9.1/4.2.2014, Clerici, Rv. 2583422).

Con riferimento alle ragioni di doglianza in ordine al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnare deve dichiararsi la loro irricevibilità in questa sede per tradursi esse nel tentativo fin troppo scoperto di indurre questa Corte ad un esame funditus del fumus commissi delicti. Certo nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame nella motivazione dell'ordinanza deve rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame. A tale impegno il giudice della cautela reale non si è sottratto: a parte qualche visibile inesattezza nel costrutto giudiziale, quale l'affermazione della non proprietà dell'immobile sito nel Comune di (OMISSIS), in effetti trasferito alla (OMISSIS) s.r.l. dal G:E: del tribunale di Treviso, essa non incide sulla validità del ragionamento giudiziale, secondo cui gli indagati erano partecipi dell'associazione criminale, per via di operazioni, attraverso le loro società, di compravendita e/o permuta di immobili, il cui valore, nei successivi trasferimenti verso altre società del gruppo, fasulle o con funzione di cartiera, amministrare da capi ed organizzatori della associazione - (OMISSIS) e (OMISSIS) -, veniva dichiarato il molto superiore al prezzo di partenza, con la conseguente costituzione di illeciti crediti IVA consequenziali e la commissione degli ulteriori delitti - fine caratterizzanti la associazione a delinquere. Il fatto che gli organizzatori e capi della associazione si servissero delle società della famiglia (OMISSIS), al contrario delle loro effettive e dotate di un reale patrimonio sociale, in più operazioni sospette, alcune realizzate nel medesimo giorno, presso lo stesso studio notarile, alla presenza degli indagati anche per le operazioni successive agli immobili apparentemente da loro venduti o acquistati, il fatto che in seguito a tali operazioni e non solo somme cospicue di denaro venivano allocate in banche estere su c/c di società estere facenti capo ai promotori ed organizzatori della associazione, costituisce un compendio fattuale del tutto legittimante l'adozione di una misura cautelare reale. Un tale argomentare non può certo tradursi nel vizio - la violazione di legge - richiamato dall'articolo 325 c.p.p., e condizionante la validità e l'efficacia del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame della misura cautelare reale: nel suddetto vizio, in tema di ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, deve comprendersi, secondo una giurisprudenza di legittimità che non registra arresti, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice in tesi mero vizio logico della motivazione, come l'errata valorizzazione

di una qualche circostanza, non vale a rendere la motivazione mancante o in se' contraddittoria, allorché il nocciolo duro del ragionamento giudiziale con sufficiente chiarezza, ed in base a circostanze non contestate, evidenzia la partecipazione, con riferimento al caso di specie, ad una associazione criminale che, per il perseguimento dei suoi fini illeciti, ha necessita' di appoggiarsi a società non fittizie, i cui titolari si ritengono, certo non con irragionevolezza, consapevoli della natura fittizia delle società con le quali vengono a contatto, coinvolte in operazioni truffaldine, finalizzate alla commissione dei reati-fine come descritti nella diffusa motivazione giudiziale. Non può certo dirsi allora che il ragionamento dei giudici della cautela sia stato nel caso di specie del tutto omesso ovvero sia fittizio o contraddittorio nel suo complesso, non rilevando peraltro la sua dedotta insufficienza ovvero la sua non puntualità (v. fra le tante, Sez. 1, 31.1/21.2.2012, Chieri, Rv. 252430; Sez. 5, 25.6/1.10.2010, Angelinmi, Rv.248129; Sez. 5, 13.10/11.2009, Bosi, Rv. 245093).

Ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed, ravvisandosi profili di colpa, al versamento della somma di mille euro, ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.